

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) CHE SVOLGONO VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI E/O SERVIZI, SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE, PRESTAZIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA E COMMERCIO SU AREA PUBBLICA NELL'AMBITO DEL BANDO REGIONALE "SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024".

Bando ad evidenza pubblica per la concessione di agevolazioni a fondo perduto in conto capitale alle imprese localizzate all'interno dell'ambito del Distretto Urbano del Commercio di Brescia che hanno sostenuto spese a partire dal 28 marzo 2022 o che si impegnano a sostenerle entro il 31 gennaio 2024.

ART. 1 – FINALITA' E OBIETTIVI

1. Il presente bando denominato **"DUC BRESCIA: bando per la riqualificazione commerciale del distretto cittadino 2023"**, stabilisce criteri e modalità di concessione di contributi in conto capitale a fondo perduto, con l'obiettivo di sostenere le imprese localizzate all'interno dell'ambito del Distretto Urbano del Commercio di Brescia che abbiano sostenuto spese a partire dal 28 marzo 2022 o che si impegnino a sostenerle entro il 31 gennaio 2024.

2. Il **"DUC BRESCIA: bando per la riqualificazione commerciale del distretto cittadino 2023"** costituisce un bando ad evidenza pubblica per la concessione di agevolazioni alle imprese del Distretto, che abbiano i requisiti definiti al punto A.3 "Soggetti beneficiari" del Bando regionale "Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024".

3. Gli elementi del bando richiamano i contenuti approvati con DGSE n. 4971 in data 12.04.2022, Allegato 4 – Indicazione per la redazione di bandi per le imprese, destinati al riconoscimento di contributi alle imprese mediante bando finanziato con risorse di derivazione regionale, ed è stato puntualmente discusso all'interno della Comitato per lo sviluppo economico locale del DUC Brescia.

4. La procedura ad evidenza pubblica viene attuata dal Comune di Brescia, in qualità di Ente capofila del Distretto del Commercio, e il bando è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia.

ART. 2 – CATEGORIE DI IMPRESE AMMESSE E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICI

1. Possono essere beneficiari di contributo le micro, piccole e medie imprese esercenti vendita al dettaglio di beni e/o servizi, somministrazione di cibi e bevande, prestazione di servizi alla persona e commercio su area pubblica localizzate all'interno del "Distretto Urbano del Commercio di Brescia", di cui alle aree raffigurate nell'Allegato A.

2. Sono ammissibili le imprese che soddisfino i seguenti requisiti:

- essere MPMI ai sensi dell'allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014;
- essere iscritte al Registro delle Imprese e risultare attive;
- disporre di una unità locale, oppure impegnarsi ad aprire, entro il termine di conclusione del bando, una unità locale, che sia collocata all'interno dell'ambito territoriale del Distretto del Commercio e che:
 - abbia vetrina su strada o sia situata al piano terreno degli edifici o all'interno delle corti;
 - disponga di locali direttamente accessibili al pubblico, presso cui si esercita una attività di vendita al dettaglio di beni e/o servizi; somministrazione di cibi e bevande; prestazione di servizi alla persona;
- non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Reg. UE n. 1407/2013 "De minimis";
- non avere alcuno dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del citato D.Lgs.

2. Sono ammissibili anche gli aspiranti imprenditori che soddisfino i seguenti requisiti:

- non avere cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);

- avviare, secondo i tempi previsti dal presente bando, e comunque prima dell'erogazione dell'agevolazione da parte del Comune, un'attività economica con sede operativa che soddisfi i requisiti di cui al presente bando.

3. Sono inoltre ammissibili:

- attività di commercio su area pubblica che soddisfino i requisiti sopra previsti e che, in luogo di una unità locale, dispongano alla data di presentazione della domanda di una concessione di posteggio all'interno dell'ambito territoriale del Distretto;
- attività di servizi alla persona che non soddisfino il solo requisito di avere vetrina su strada o essere situate al piano terreno degli edifici o all'interno delle corti.

4. Sono escluse dal bando le imprese che svolgono, nell'unità locale presso cui vengono realizzati gli interventi oggetto di contributo, attività primaria, risultante dalla visura camerale, di cui ai seguenti codici ATECO:

- 92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;
- 92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse.

5. Per poter beneficiare del contributo il richiedente deve essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) non deve essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali o avere in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali;
- b) non deve essere destinatario di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 300/2000);
- c) deve rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.

6. Per accedere al contributo, le imprese che detengono apparecchi per il gioco d'azzardo lecito devono impegnarsi formalmente a rimuovere, alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario, gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito eventualmente detenuti a qualsiasi titolo e non possono procedere con nuove installazioni dalla data di presentazione della domanda di contributo e per i successivi tre anni dall'erogazione del contributo.

7. I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, con l'eccezione dell'unità locale all'interno del territorio del Distretto, che deve essere posseduta alla data di richiesta di erogazione.

8. In fase di erogazione finale del contributo concesso da parte degli Enti Locali, le imprese beneficiarie dovranno essere in regola:

- a) con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio dall'Ente locale presso gli enti competenti. In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis);
- b) con tutti i versamenti di canoni, tributi e imposte locali dovuti al Comune di Brescia. In caso di accertata irregolarità saranno applicate le procedure di compensazione previste dall'art. 12 del vigente Regolamento delle Entrate comunali del Comune di Brescia.

ART. 3 - DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse complessivamente stanziare per l'iniziativa ammontano a 200.000,00 euro.

Non è prevista alcuna preventiva ripartizione tra le diverse tipologie di interventi e spese ammissibili individuate e indicate nei successivi punti del presente Bando.

ART. 4 – INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

1. Le agevolazioni alle imprese saranno concesse per la realizzazione di progetti di investimento che possono includere:

- 1) riqualificazione e ammodernamento, in una prospettiva di innovazione e sostenibilità, di attività già esistenti;
- 2) avvio di nuove attività o apertura di nuove unità locali oppure subentro di un nuovo titolare presso una attività esistente;
- 3) accesso, collegamento e integrazione dell'impresa con infrastrutture e servizi comuni offerti dal Distretto o compartecipazione alla realizzazione di tali infrastrutture e servizi comuni.

2. Spese ammissibili: i progetti delle imprese potranno prevedere sia spese in conto capitale che spese di parte corrente. Le risorse per le imprese a valere sul presente bando potranno essere destinate esclusivamente a copertura di spese in conto capitale. Le agevolazioni alle imprese non potranno essere superiori al 50% della spesa ammissibile totale (in conto capitale e di parte corrente) e in ogni caso non superiore all'importo complessivo al netto di IVA delle spese in conto capitale.

3. Spese ammissibili in conto capitale:

- opere edili;
- impianti;
- arredi e strutture temporanee;
- macchinari, attrezzature ed apparecchi;
- veicoli ad uso commerciale;
- realizzazione, acquisto o acquisizione tramite licenza pluriennale di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.

4. Spese ammissibili di parte corrente:

- consulenze, studi ed analisi;
- canoni annuali per l'utilizzo di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.;
- spese per eventi e animazione;
- promozione, comunicazione pubblicità;
- formazione del titolare o dei lavoratori;
- affitto dei locali per l'esercizio dell'attività di impresa (fino a un massimo di € 3.000,00);
- spese in parte corrente inerenti ad attività di comunicazione e promozione legate a "Bergamo – Brescia Capitale della Cultura".

5. Non sono ammissibili:

- le spese fatturate da fornitori che si trovino con il cliente in rapporti di controllo, come definiti ai sensi dell'art. 2359 del c.c., o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
- i pagamenti effettuati in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;
- i lavori in economia;
- qualsiasi forma di autofatturazione.

6. In ogni caso le spese dovranno:

- aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto partner, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di agevolazione;
- essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo, tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzia il trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori;
- essere effettivamente sostenute e interamente quietanzate dall'impresa beneficiaria nel periodo di ammissibilità della spesa.

7. Per essere ammissibile al contributo, il budget di spesa del progetto deve obbligatoriamente prevedere delle spese in conto capitale, in quanto le risorse a valere sul presente bando possono essere destinate solo a copertura di spese in conto capitale.

8. Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dall'impresa beneficiaria, ritenute pertinenti, direttamente imputabili al progetto e interamente quietanzate dall'impresa beneficiaria nel periodo d'ammissibilità della spesa.

9. Le spese si intendono al netto di IVA e di altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia in alcun modo recuperabile dallo stesso, tenendo conto della disciplina fiscale cui il beneficiario è assoggettato.

10. Sono ammissibili le spese sostenute successivamente al 28 marzo 2022, data della DGR 6182/2022. Per determinare l'ammissibilità temporale di una determinata spesa rileva la data di emissione della relativa fattura.

ART. 5 – IMPORTO MASSIMO DELL'AIUTO, PERCENTUALE RISPETTO ALLE SPESE E IMPORTO MINIMO DI INVESTIMENTO

1. Il contributo a fondo perduto previsto, per le domande ammissibili, sarà pari al 50% della spesa ammissibile totale (in conto capitale e di parte corrente) al netto di IVA, comunque fino ad un massimo complessivo per ciascuna domanda pari a € 3.000,00 (Euro tremila/00) e in ogni caso non potrà essere superiore all'importo delle spese in conto capitale al netto di IVA.

2. L'investimento minimo ammissibile (considerato come somma delle spese in conto capitale e delle spese parte corrente) è di € 1.000 (euro mille/00), di cui almeno € 500 (euro cinquecento/00) in conto capitale.

ART. 6 - TIPOLOGIA DI PROCEDURA

1. La tipologia di procedura di selezione applicata sarà una procedura automatica, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 123/98. Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità formale sono finanziate in ordine cronologico di ricezione, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.

2. Al fine di incentivare la partecipazione, gli operatori potranno presentare domanda di contributo sulla base di un progetto di spese sostenute a partire dal 28 marzo 2022 o sulla base di impegno di spesa per un progetto da realizzare e sostenere l'investimento solo dopo aver avuto evidenza della concessione del contributo tramite la pubblicazione della relativa graduatoria.

ART. 7 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente tramite applicativo all'indirizzo https://comunebrescia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=duc_bando_ricostruzione_du. Farà fede quale data di ricevimento l'attestazione temporale dallo stesso risultate. Le domande presentate in modo difforme a quanto su indicato non verranno ammesse al finanziamento.

2. Nella presentazione della domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione firmata digitalmente:

- a) Modulo online (con apposta marca da bollo del valore di 16,00 euro);
- b) Modulo 1 - Modulo di rendicontazione spese sostenute;
- c) Modulo 2 – Modulo di presentazione dei preventivi di spesa;
- d) Dichiarazione sostitutiva per indicazione dicitura fatture;
- e) Dichiarazione regime IVA;
- f) Dichiarazione concessione di contributi soggetti a ritenuta d'acconto prevista dall'art 28, 2° comma, D.P.R. 600/73 – Dichiarazione di Responsabilità (con apposta marca da bollo del valore di 2,00 euro);
- g) Tracciabilità dei flussi finanziari;
- h) Copia della carta d'identità e codice fiscale in corso di validità del richiedente;
- i) Copia dei giustificativi di spesa e della relativa documentazione bancaria attestante il loro pagamento (con riferimento a domande di contributo su spese già sostenute) ovvero copia dei preventivi di spesa (con riferimento a domande presentate su progetti da realizzare).

Qualora le spese siano già state sostenute e totalmente liquidate al momento della presentazione della domanda, dovrà essere predisposto attraverso il portale il MODULO 1 e caricati di giustificativi di spesa (fatture, ecc.) delle spese sostenute oltre che la documentazione bancaria attestante l'avvenuto completo pagamento degli stessi (estratti conto, ricevute di bonifico con stato "pagato" o "eseguito" ecc.).

Qualora le spese non siano state sostenute al momento della presentazione della domanda in quanto riferite a progetto da realizzare, dovrà essere compilato il MODULO 2 e caricati i preventivi di spesa degli interventi che l'impresa si impegna a completare, qualora risulti beneficiaria del contributo, riportanti i dettagli delle voci di spesa in preventivo. In tal caso, si comunica che i giustificativi di spesa (fatture, ecc.) delle spese sostenute e la documentazione bancaria attestante l'avvenuto completo pagamento degli stessi (estratti conto, ricevute di bonifico con stato "pagato" o "eseguito" ecc.) dovranno essere presentati a rendicontazione, pena l'inammissibilità e revoca del contributo concesso.

Si precisa inoltre che le spese dovranno:

- a) essere intestate al soggetto beneficiario;
- b) aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di agevolazione;
- c) essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo, tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale), accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzia il trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori. **Sono esclusi TASSATIVAMENTE i pagamenti effettuati in contanti, tramite assegno circolare e con metodi che non possono essere accompagnati dal relativo estratto conto con il dettaglio dei movimenti e l'intestazione del conto;**
- d) essere effettivamente sostenute e quietanzate dall'impresa beneficiaria nel periodo di ammissibilità della spesa previsto dal presente Bando;

- e) riportare sui giustificativi di spesa, la dicitura “Spesa finanziata dal Bando Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024”. In caso di fatturazione elettronica tali diciture devono essere inserite nello spazio riservato alla descrizione della fattura direttamente dal fornitore. Per i giustificativi delle spese già sostenute alla data di presentazione della domanda e che non riportano la dicitura “Spesa finanziata dal bando Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024” dovrà essere compilata l’apposita sezione relativa alla Dichiarazione sostitutiva per indicazione dicitura fatture.

3. La domanda dovrà essere, a pena di esclusione, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa. Potrà essere presentata, per conto e nell’interesse dell’impresa medesima, da un “intermediario” a ciò abilitato ai sensi dell’art. 33, comma 2 bis e 3, previa sottoscrizione della stessa dal legale rappresentante dell’impresa.

4. Il bando verrà emanato e pubblicato il giorno 14 aprile 2023.

5. La domanda dovrà essere presentata dalle ore 10:00 del giorno 15 maggio 2023 fino alle ore 12:00 del giorno 31 luglio 2023.

6. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”) ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

7. La domanda, e i relativi allegati, devono essere perfezionati con il pagamento delle imposte di bollo ai sensi delle normative attualmente vigenti ove previsto. I moduli per i quali è richiesto il pagamento del bollo dovranno riportare nell’apposito riquadro il numero identificativo (seriale) della marca da bollo utilizzata e il richiedente dovrà provvedere ad annullare la stessa conservandone l’originale per eventuali controlli dell’amministrazione pubblica.

8. Qualora nella domanda si riscontrassero irregolarità ritenute non sostanziali, sarà inoltrata richiesta mediante PEC di conformazione e/o integrazione della pratica, che dovrà essere riscontata entro e non oltre 10 giorni dall’invio della richiesta di integrazione

9. Ogni impresa potrà presentare una sola domanda per unità locale. Qualora il medesimo soggetto presenti più di una domanda per la medesima unità locale le domande presentate verranno istruite come un’unica istanza.

ART. 8 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

1. Le domande presentate saranno esaminate per l’accertamento dell’ammissibilità formale attraverso la verifica:

- a) del rispetto dei termini per l’inoltro della domanda;
- b) della regolarità formale della domanda prodotta e della sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando;
- c) della sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi previsti dal bando.

2. A conclusione della fase istruttoria, ciascuna domanda ritenuta ammissibile dal punto di vista formale verrà inserita in graduatoria sulla base della data di presentazione della stessa.

3. Sarà definita una graduatoria sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle domande per l'assegnazione del contributo che contemplerà sia domande con spese già sostenute che domande contenenti progetti di spesa da realizzare e rendicontare.

4. A tutte le imprese che avranno presentato domanda sarà data informazione in merito all'esito della richiesta presentata secondo le seguenti modalità:

- a) mediante la pubblicazione delle graduatorie nelle forme di legge in caso di esito positivo con assegnazione del beneficio a seguito di rendicontazione delle spese sostenute già perfezionata;
- b) mediante specifica comunicazione in caso di esito positivo con assegnazione del beneficio con riserva di rendicontazione con riferimento a domande presentate a valere su progetti da realizzare e rendicontare;
- c) mediante specifica comunicazione in caso di esito negativo con esclusione dal beneficio.

5. Al fine di ottenere la liquidazione del contributo riconosciuto, il beneficiario assegnatario del contributo a seguito della presentazione di un progetto di spesa da realizzare dovrà produrre idonea documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute, di cui al precedente art. 4, **entro e non oltre il 31 gennaio 2024** mediante la presentazione della seguente documentazione:

- a) Modulo A - Modulo di rendicontazione;
- b) Modulo B - Dichiarazione sostitutiva per indicazione dicitura fatture;
- c) Carta di identità.

ART. 9 – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente art. 8 sono finanziate in ordine cronologico di ricezione, **fino ad esaurimento della dotazione finanziaria**.

2. Il contributo sarà assegnato in ordine di graduatoria decrescente a partire dalla prima domanda presentata fino a esaurimento delle risorse complessive disponibili. All'ultimo operatore beneficiario potrà essere assegnato un contributo parziale rispetto a quello teoricamente spettante, in funzione del contributo residuo disponibile.

3. L'erogazione dei contributi riconosciuti con graduatoria di cui al precedente art. 8, commi 2 e 3, avverrà secondo le seguenti modalità:

- a) a seguito di pubblicazione della graduatoria degli ammessi al contributo con riferimento alle domande presentate a valere su progetti realizzati e già totalmente rendicontati;
- b) a seguito di regolare rendicontazione delle spese sostenute, secondo quanto disposto dal precedente art. 8, comma 5, per le domande ammesse al contributo presentate su progetti da realizzare e rendicontare.

4. Il soggetti beneficiari che siano stati ammessi al contributo con riserva di rendicontazione dovranno far pervenire al Comune di Brescia entro e non oltre il 31 gennaio 2024, secondo le modalità di cui alla comunicazione ricevuta e indicata al precedente comma 3, lett. b), la documentazione rendicontativa di cui all'art. 8, comma 5.

5. A seguito dell'avvenuta trasmissione della rendicontazione, qualora nel corso della verifica della documentazione fornita emergessero riduzioni delle spese effettivamente sostenute dai soggetti ammessi al contributo con riserva di rendicontazione, si procederà con una rideterminazione proporzionale del contributo

concesso. Si specifica altresì che qualora in fase di rendicontazione emergessero variazioni in rialzo dell'investimento rispetto a quelle in base alle quali il contributo è stato assegnato, lo stesso non subirà variazioni, rimanendo quindi pari a quello determinato sulla base dell'investimento indicato nella domanda preliminare.

6. I contributi eventualmente risultanti dalle rinunce o dall'effettuazione di minori spese rispetto ai preventivi dei progetti preliminari saranno assegnati secondo le regole previste dal presente Bando.

7. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, si rende noto che avverso il provvedimento di concessione dei contributi è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento all'Albo pretorio del Comune.

ART. 10 – REGIME DI AIUTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti sono concessi ed erogati nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", ai sensi del quale una impresa unica, come definita ai sensi dell'art. 2.2 del Regolamento stesso, può ottenere aiuti "de minimis" a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a € 200.000,00 (€ 100.000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell'ultimo triennio (art. 3.2).

Se il richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria "de minimis" d'importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell'aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti. Qualora la concessione dell'aiuto "de minimis" comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in "de minimis", secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115, l'aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile. L'aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti "de minimis" concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "de minimis" concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti "de minimis". Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto "de minimis" è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Non sono ammessi gli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non si applica agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.

Gli aiuti concessi alle imprese **non** potranno essere cumulati con altri aiuti concessi per le stesse spese ammissibili secondo quanto previsto all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

2. Per l'assegnazione dei contributi si seguirà la normativa europea sulle "liberalizzazioni", contemperando il principio di "patrimonialità" e di "economicità" dell'Ente, con quello della funzione e ottimizzazione dei servizi di prossimità.

ART. 11 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza del contributo, a:

- a) Ottemperare alle prescrizioni contenute nel presente bando;
- b) Assicurare che le attività previste si concludano entro i termini stabiliti dal bando e fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- c) Mantenere la destinazione d'uso dei beni, opere ed immobili rispetto ai quali è stato concesso il contributo per almeno 3 anni dalla data di concessione del contributo stesso;
- d) Conservare per un periodo di almeno 5 (anni) a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa all'intervento agevolato;
- e) Assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;
- f) Accettare i controlli che Comune di Brescia e gli altri soggetti preposti potranno disporre in relazione al progetto e collaborare al loro corretto svolgimento;
- g) Apporre presso l'unità locale oggetto del contributo una targa che contenga il logo regionale e indichi che l'attività è stata oggetto di interventi realizzati con il contributo di Regione Lombardia;
- h) Con riferimento alle imprese che detengono apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, rimuovere, alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario, gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito eventualmente detenuti a qualsiasi titolo e non procedere con nuove installazioni dalla data di presentazione della domanda di contributo e per i successivi tre anni dall'erogazione del contributo stesso;
- i) Rendicontare l'avvenuta totale liquidazione delle spese nei modi e nei termini di cui al presente bando;
- j) Comunicare tempestivamente al Responsabile del Procedimento eventuali variazioni progettuali.

12. DECADENZA, REVOCHE, RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Il contributo concesso in attuazione del presente bando viene revocato qualora:

- a) Non vengano rispettati gli obblighi previsti dal bando e dagli atti a questi conseguenti;
- b) Sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata approvata la domanda di contributo;
- c) Sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando, sia rispetto alle dichiarazioni de minimis (Regolamento UE n.1407/2013);
- d) Si rinunci al contributo, dandone comunicazione al Comune di Brescia mediante PEC all'indirizzo marketing@pec.comune.brescia.it.

In caso di revoca del contributo e qualora lo stesso sia stato erogato, i beneficiari devono restituire, entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla notifica del provvedimento di revoca, la somma ricevuta.

La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di revoca e contestuale richiesta di restituzione del contributo.

12. CONTROLLI

Il Comune di Brescia dispone controlli a campione, durante o successivamente alle fasi di liquidazione dei contributi riconosciuti, allo scopo di verificare l'effettivo assolvimento della spesa oggetto dell'agevolazione, il rispetto degli obblighi previsti dal presente bando, la veridicità delle dichiarazioni, della documentazione e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario, anche ai fini dei controlli "de minimis", la sussistenza e la regolarità della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute per la quale è imposto al beneficiario l'obbligo di conservazione per anni 5 (cinque) dall'avvenuta effettiva liquidazione del contributo erogato.

ART. 13 – INFORMATIVA PRIVACY (artt. 13-14 Reg. UE 2016/679)

In relazione ai dati personali (riferiti a "persona fisica") forniti od acquisiti e trattati dagli uffici del Comune nell'ambito del procedimento relativo alla richiesta di contributo, si informa il richiedente che:

- a) titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza della Loggia n.1, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Direttore generale - dato di contatto; protocollogenerale@pec.comune.brescia.it;
- b) dato di contatto del responsabile della protezione dei dati RPD@comune.brescia.it;
- c) i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune ed il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri; gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l'avvio e la conclusione del procedimento amministrativo relativo alla presente istanza;
- d) il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici;
- e) il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali, mediante l'utilizzo di misure di sicurezza adeguate;
- f) le categorie di dati trattati e le modalità sono quelli risultanti dai registri dei trattamenti;
- g) la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti, e comunque al fine di poter erogare i servizi istituzionali e di poter avviare e concludere i procedimenti amministrativi previsti dalla normativa;
- h) i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione;
- i) il mancato conferimento dei dati al Comune, il rifiuto a rispondere o la mancata acquisizione possono comportare l'impossibilità al compimento ed alla conclusione del procedimento amministrativo interessato ed all'erogazione del contributo;
- j) il trattamento dei dati degli utenti è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi;
- k) gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all'accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all'Autorità Garante della privacy;
- l) i dati trattati vengono acquisiti dagli interessati o da soggetti terzi, sempre nel rispetto della normativa e delle finalità istituzionali dei trattamenti.

ART. 14 - COMUNICAZIONE L. 241/1990 – RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

Si riportano sotto elencate le informazioni di cui alla Legge 241/90 relative al procedimento per il riconoscimento di contributi richiesti al Settore Promozione della città ed eventi, e più precisamente:

- a) Amministrazione competente: Comune di Brescia, con sede in Piazza Loggia n. 1;
- b) Oggetto del procedimento: Procedimenti per il rilascio/diniego di contributo economico;
- c) Ufficio e responsabile del procedimento: Area Cultura, Creatività e Innovazione Tecnologica – Settore Promozione della Città Responsabile Dott. Marco Trentini;
- d) Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Servizio Promozione della città ed eventi - C.da del Carmine n.20, Brescia – commercio@comune.brescia.it ovvero marketing@pec.comune.brescia.it;
- e) Strumenti di tutela amministrativa: Avverso il provvedimento di rilascio/diniego è proponibile ricorso innanzi al TAR di Brescia entro 60 giorni o innanzi al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla notifica del provvedimento stesso o dalla sua effettiva conoscenza;
- f) Incaricato del potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento: Direzione Generale – Responsabile Dott. Giandomenico Brambilla.